

05 APR. 2022

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

Vista la richiesta del 24 settembre 2020 del Municipio per l'esame preliminare dipartimentale della variante di PR del Comune di Brusino Arsizio

concernente la definizione dello spazio riservato alle acque stagnanti

si esprime con il presente Rapporto, in conformità all'articolo 25 cpv 3 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, RL 701.100) e all'art. 34 Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst, RL 701.110).

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELL'ESAME PRELIMINARE

Mediante l'esame preliminare (EP), il Dipartimento esperisce una verifica d'ordine generale sulla congruenza del piano d'indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.

Esso mira ad individuare tempestivamente gli aspetti da correggere o da completare, come pure a sottoporre all'autorità comunale suggerimenti e proposte volte a migliorare il progetto pianificatorio (art. 34 cpv. 2 RLst). Inoltre, il Dipartimento espone la propria eventuale ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT.

L'esame preliminare non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al trattamento definitivo del territorio.

1.2. PRINCIPI PIANIFICATORI E DISPOSIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI

Il PR stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto degli scopi e dei principi pianificatori espressi dagli artt. 1 e 3 legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). In base a tali norme, come pure all'art. 15 LPT, concernente il dimensionamento delle zone edificabili, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono

essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.

Dal 1. maggio 2019 sino all'approvazione dell'adattamento del PD non sono ammessi ampliamenti delle zone edificabili nemmeno se per gli stessi è previsto un compenso.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DI PR OGGETTO DELLA VARIANTE

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti pianificatori, datati agosto 2020:

- a) Rapporto di pianificazione;
- b) Piano delle zone – Variante spazio riservato al lago – Comparto compreso tra la dogana e la rotonda (1:1500);
- c) Piano delle zone – Variante zona di protezione delle acque di superficie (1:3000);
- d) Relazione tecnica – Definizione dello spazio riservato alle acque stagnanti (SRA) per il Comune di Brusino Arsizio, Oikos (26.06.2020);
- e) Allegato 1 – Definizione della linea di sponda, Planimetria, Oikos (1:3000, 26.06.2020);
- f) Allegato 2 – Adeguamenti dello spazio riservato alle acque stagnanti (SRA), Planimetria, Oikos (1:3000, 26.06.2020);
- g) Allegato 3 – Spazio riservato alle acque stagnanti (SRA) definitivo, Planimetria, Oikos (1:3000, 26.06.2020).

2.2. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni (formulate nelle date indicate) sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini del presente EP. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Ufficio della natura e del paesaggio 12-10-2020
- Sezione della logistica 27-10-2020
- Ufficio dei corsi d'acqua 12-07-2021
- Ufficio del demanio 17.12.2021
- Ufficio della caccia e della pesca 21.12.2021

3. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Con la revisione del Piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato l'11 dicembre 2013, il Comune di Brusino Arsizio ha determinato solo parzialmente lo spazio riservato ai corsi d'acqua (SRCA) e lo spazio riservato alle acque stagnanti (SRAS), sulla base del quadro legale allora vigente. Il CdS ha in seguito approvato la proposta comunale sulla base del nuovo quadro legislativo nel frattempo intercorso, valutando caso per caso dove tale spazio soddisfacesse i criteri indicati dall'OPAc e potesse quindi essere approvato.

In funzione di quanto suesposto, Il Piano regolatore in vigore riporta graficamente all'interno del Piano delle zone e del Piano del paesaggio uno spazio riservato ai corsi d'acqua e una distanza di arretramento dalla riva del lago. Queste due zone sono regolamentate all'interno delle Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR) agli artt. 20 – *Spazio riservato ai corsi d'acqua* e 21 – *Distanza dalla riva del lago*.

La variante che promuove ora il Municipio vuole colmare il vuoto relativo allo spazio riservato alle acque stagnanti, sulla base delle disposizioni contenute nella Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, art. 36a) e relativa Ordinanza (OPAc, art. 41a e b), nonché nella regolamentazione degli interventi ammessi al loro interno. Per i corsi d'acqua che ancora non dispongono di uno spazio riservato, sarà elaborata una successiva variante di PR.

Graficamente la variante prevede l'inserimento di unica zona denominata "*zona di protezione delle acque di superficie*", nella quale confluiscono le due zone già in vigore che vengono formalmente stralciate.

Conseguentemente, si propone di modificare le NAPR inserendo l'articolo 45bis "*Zona di protezione delle acque di superficie*" e stralciando gli artt. 20, 21 e 48 NAPR resi obsoleti dalla nuova regolamentazione.

4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.1. SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE STAGNANTI

La definizione dello SRAS avviene con una metodica che si suddivide in quattro fasi distinte: 1) selezione delle acque stagnanti per le quali è necessario definire lo spazio di protezione; 2) definizione della linea di sponda; 3) calcolo dello SRAS secondo l'articolo 41b dell'OPAc; 4) adeguamento dello SRAS secondo l'occupazione attuale del suolo.

Pur condividendo in linea di principio il lavoro svolto, lo scrivente Dipartimento segnala alcuni aspetti che necessitano di un maggior grado di approfondimento:

- lo SRAS va delimitato in modo lineare, evitando di seguire con eccessiva precisione l'andamento dei fondi e le relative strutture che vi si insediano. Si chiede, pertanto, di riconsiderare la delimitazione prevista sul confine con l'Italia e lungo la tratta che si estende dal nucleo di Brusino fino a Punta Pojana;
- a Punta Pojana, in virtù delle peculiarità paesaggistiche che in questo contesto rappresentano un *unicum*, lo spazio va aumentato ai sensi dell'art. 41b cpv. 2. Analogamente, alla foce in corrispondenza dei fondi 552 e 556 RFD lo spazio di protezione delle acque di superficie deve coprire l'intera area;
- si chiede sia aumentato lo spazio di protezione in corrispondenza del fondo 722 RFD. Trattasi di un giardino pubblico.

È condivisa infine la proposta normativa che disciplina della zona di protezione delle acque di superficie, ritenuto che la stessa rispecchia quella ripresa dalle Linee Guida cantonali sul Regolamento edilizio.

4.2. SPAZIO RISERVATO AI CORSI D'ACQUA

Con riferimento alla definizione dello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua comunali, si prende atto della volontà di completare quanto approvato nel 2013 con apposita variante. Quest'ultima, dovrà essere corredata da uno specifico rapporto in grado di rispondere agli standard precisati dalle specifiche Linee Guida cantonali. Per i casi in cui lo spazio di protezione non è ancora stato definito valgono le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc).

4.3. PERICOLI NATURALI

Il Dipartimento del Territorio coglie l'occasione per ribadire quanto già preavvisato preliminarmente nell'ambito della variante del Piano particolareggiato del Nucleo di Brusino Arsizio in data 27 dicembre 2019.

Il territorio di Brusino Arsizio, di cui il Piano delle zone di pericolo (PZP) è stato adottato in data 2 luglio 2013, è interessato da pericoli di flusso di detriti e di alluvionamento dei riali di versante. Il suddetto Piano non comprende la zona di pericolo di esondazione del lago Ceresio, la cui determinazione avverrà a dipendenza dell'ordine di priorità dello scrivente Dipartimento, per tramite dell'Ufficio dei corsi d'acqua. In questa sede, si ricorda che il livello massimo storico del Lago di Lugano dal 1964 ad oggi è pari a 272.08 m s.l.m. Si raccomanda di inserire al proposito una norma del seguente tenore:

Zona di pericolo di esondazione del Lago di Lugano

La quota minima di nuovi edifici a Piano Terra è pari a 272.00 m s.l.m.

Nelle aree a quota inferiore a 272.00 m s. l. m., al fine di prevenire conseguenze per le persone e ingenti danni materiali, dovrà essere valutata nell'ambito di nuove costruzioni, ampliamenti, e ricostruzioni la messa in opera di misure tecnico costruttive atte a ridurre gli effetti legati alla fuoriuscita del lago, quali, per esempio:

- *sistema di fondazione adeguato e di impermeabilizzazione per fronteggiare il fenomeno di galleggiamento;*
- *realizzazione di scantinati stagni;*
- *accorgimenti per gli impianti elettrici, per i riscaldamenti, per i depositi a olio combustibile (ancoraggio e raccordi dotati di valvole per impedire ingresso acqua);*
- *protezioni stagne dei piani sotterranei e dei garage;*
- *valvole di non ritorno per le fognature.*

Nel merito delle specifiche considerazioni che riguardano il comparto in cui si iscrive la variante qui all'esame, si segnala che essendo questo soggetto a pericolo di tipo idrologico, le aree andranno trasposte nei piani allegati. Altresì, le NAPR dovrebbero contenere le prescrizioni per l'edificazione in zone soggette a pericolo medio (zone di regolamentazione). L'Ufficio dei corsi d'acqua potrà fornire la do-

cumentazione relativa alle zone di pericolo da individuare per la procedura di adozione delle varianti.

5. CONCLUSIONI

L'esame di merito è sostanzialmente favorevole. Sono richiesti alcuni approfondimenti puntuali. Nello specifico per alcune tratte è richiesto di adeguare lo SRAS in funzione della particolare occupazione del suolo.

La Sezione dello sviluppo territoriale (Ufficio della pianificazione locale) è a disposizione per rispondere a eventuali vostre richieste.

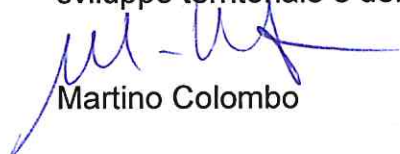
PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:



Claudio Zali

Il Direttore della Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità:



Martino Colombo

6. COMUNICAZIONE

Invio normale:

Municipio di Brusino Arsizio, 6827 Brusino Arsizio;

Invio esterno:

Matteo Huber Architecture and Urban Planning (info@huberplan.com);

Invio interno:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);

Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);

Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch);

Ufficio caccia e pesca (dt-ucp@ti.ch);

Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch);

Ufficio del demanio (dt-sg.ud@ti.ch).

